SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 3984/10

UDIENZA DEL

25/01/2012 ore 10:00

SENTENZA

N° 51/02/12

PRONUNCIATA IL:

25 GEN. 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

22 FEB. 2012

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI BARI SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**CLAUDIO**	**LUIGI**	**Presidente**
☐	**FARNELLI**	**MARGHERITA**	**Relatore**
☐	**BARLETTA**	**ALFREDO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3984/10
depositato il 01/07/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 014201000182797/69 IRPEF 2006
contro AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:
TSS S.R.L.
VIA MARCHESE DI MONTRONE 9 70222 BARI BA

difeso da:
LO MUZIO AVV. PARIDE
VIA MARCHESE DI MONTRONE, 9 70100 BARI BA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 014201000182797/69 IRPEF 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:
TSS S.R.L.
VIA MARCHESE DI MONTRONE 9 70222 BARI BA

difeso da:
LO MUZIO AVV. PARIDE
VIA MARCHESE DI MONTRONE, 9 70100 BARI BA

- 7 MAR. 2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 014201000182798/70 IRPEF 2006
contro EQUITALIA E.TR. S.P.A.

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 3984/10

UDIENZA DEL

25/01/2012 ore 10:00

(segue)

proposto dal ricorrente:
TSS S.R.L.
VIA MARCHESE DI MONTRONE 9 70222 BARI BA

difeso da:
LO MUZIO AVV. PARIDE
VIA MARCHESE DI MONTRONE, 9 70100 BARI BA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 014201000182798/70 IVA + IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:
TSS S.R.L.
VIA MARCHESE DI MONTRONE 9 70222 BARI BA

difeso da:
LO MUZIO AVV. PARIDE
VIA MARCHESE DI MONTRONE, 9 70100 BARI BA

FATTO

La TSS s.r.l., con sede in Bari alla via Ciasca n.9, in persona del suo legale rappresentante legale, Perilli Anna, nata a Bari il 22.02.1975 e residente in Bari Carbonara alla via Antonio Quaranta n.102, rappresentata e difesa dall'avv.to Paride Lo Muzio, presso il cui studio in Bari alla via Marchese di Montrone n.9 è elettivamente domiciliata, ha depositato in data 01.07.2010 rituale ricorso, previo invio dello stesso con raccomandate A/R in data 18.06.2010 ad Equitalia ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, avverso le cartelle di pagamento n.014 2010 00182797 69 di € 34.825,10 per IRPEF 2006 e n. 014 2010 00182798 70 di € 76.820,22 per IRAP, IVA ed IRES 2006, entrambe ricevute in data 22.04.2010.

Le somme iscritte a ruolo sono dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/73 e dell'art.54 bis del DPR n.633/72 sulla dichiarazione 770/2007.

La ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica perché eseguita in violazione dell'art.26 del DPR n.602/73 e della legge n.890/82, per mancata sottoscrizione e violazione dell'art.480 c.p.c. e dell'art.36 co 4 ter della legge n.31/08 ed, infine, per mancanza di motivazione e violazione dell'art.3 della legge n.241/90 e art.7 della legge 212/00.

Ha chiesto che sia accertata la nullità delle cartelle de quibus, con vittoria di spese del giudizio.

In data 08.10.2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha depositato le controdeduzioni eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle obiezioni sollevate dalla ricorrente e relative ad eventuali vizi propri delle cartelle di pagamento sui quali non è competente essendo adempimenti del Concessionario della riscossione.

Equitalia ETR s.p.a. si è costituita in data 08.03.11 con il deposito delle controdeduzioni ed ha contestato punto per punto tutte le eccezioni esposte dalla parte ricorrente.

All'udienza odierna è comparso l'avv.to Paride Lo Muzio, per la parte ricorrente, che si riporta alle difese e richieste in atti.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che, col primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha eccepito la **inesistenza** della notifica degli atti impugnati, atteso che la stessa notifica è avvenuta illegittimamente a mezzo posta direttamente dal concessionario e non dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del DPR n. 602/73.

Il concessionario della riscossione, con la costituzione in giudizio, ha rivendicato la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, poiché è stata eseguita secondo la prescrizione di cui all'art. 26 del DPR 602/73 (la notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento…) e, a sostegno di tanto, ha citato la sentenza della S.C. di Cassazione n. 14327/2009.

Questo Collegio non condivide la suestesa interpretazione atteso che la frase riportata da Equitalia viene estrapolata dal contesto in cui è inserita in quanto la stessa rappresenta la prosecuzione del primo periodo, in cui vengono specificati i soggetti abilitati ad eseguire le notifiche, ivi comprese quelle effettuate a mezzo del servizio postale.

Consegue che, qualora la notifica venga effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e non direttamente dal concessionario della riscossione, così come è avvenuto nel caso de quo.

E' opportuno chiarire che la problematica relativa alla esatta interpretazione dell'art.26 DPR n.602/73 si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi sostanziali (cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva....) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario (Cass. S.U. sentenza n.14294/2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate, così dette notifiche dirette, costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria, con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

Per comprendere i diversi orientamenti in materia è necessario evidenziare che l'art.26, primo comma, è stato modificato nel corso degli anni ed ha avuto la seguente formulazione giuridica:

a) nel primo periodo, dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno 1999, ha tassativamente previsto che la notificazione fosse eseguita direttamente anche mediante invio, **da parte dell'esattore**, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) successivamente dal 1° luglio 1999 all'8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.12, co. 1, D. Lgs. n.46/99, e dal 9 giugno 2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art.1, co. 1, lett. c) D. Lgs. n.193/2001, ha cancellato il suddetto inciso e, di conseguenza, ha previsto che fosse fatta soltanto dai soggetti tassativamente indicati nell'art.26 comma 1, prima parte.

L'intenzione ed il significato proprio delle parole del legislatore mostrano con chiarezza la volontà di escludere, a far data dal 1° luglio 1999 l'esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'intermediazione necessaria di un soggetto abilitato allo svolgimento delle relative operazioni rappresenta il tratto distintivo delle notificazioni in senso stretto dalle altre misure di semplice conoscenza.

Devono ritenersi, pertanto, eccezionali le ipotesi derogatorie, rappresentate dalle notificazioni c.d. dirette, previste da norme non interpretabili estensivamente né suscettibili di integrazione analogica.

In particolare, poi, per quanto riguarda le notifiche a mezzo posta, quando il legislatore ha voluto che determinati soggetti le facessero direttamente, lo ha detto in modo chiaro ed esplicito come si

constata con chiarezza nelle diverse formulazioni giuridiche **dell'art.14 della legge n.890/1982** sino al 14 maggio 1998 ed,. a seguito delle sostanziali modifiche dell'art.20 della legge n.146/98, dal 15 maggio 1998 sino ad oggi.

Detta previsione è chiaramente riservata agli Uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Da quanto suesposto consegue che le cartelle opposte dovevano essere notificata dai soggetti abilitati, menzionati nel primo periodo del predetto comma del citato articolo 26, che restano gli unici legittimati ad effettuare la notifica, i quali possono eseguirla, in alternativa alla consegna diretta, a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno secondo la previsione del secondo periodo del già citato comma 1 dell'art. 26 DPR n. 602/73.

Nel caso che ci occupa, in presenza di notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, essendo stata omessa l'attività dei soggetti abilitati, la stessa altro non è che una semplice *comunicazione* effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione, rendendo così la notifica inesistente.

Tale convinzione è supportata poi dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 563 del 21/01/1994 dove i giudici di legittimità hanno ribadito *che la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile e che la stessa è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalità specificamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente, senza quindi possibilità di sanatoria.*

Sul punto questo collegio non disconosce la recente ordinanza della S.C. di Cassazione n. 15948 del 26/05/2010 citata da Equitalia a mente della quale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/73, " *la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo;* ***in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata*** *di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione della avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.*

Tale pronuncia, a parere di questo collegio, riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Diversa cosa è la notifica eseguita, nel caso che ci occupa, come ampiamente esplicitato da

soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile, della quale la Corte non pare che si sia occupata con l'ordinanza innanzi citata.

L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l'esame delle restanti censure sollevate. La complessità della controversa questione affrontata porta alla compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P Q M

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Bari, 25/01/2012

Il Relatore
(Dott. Margherita Farnelli)

Il Presidente
(Dott. Luigi Claudio)